

**AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA
E CINEMATOGRAFICA IN ABRUZZO**

PRIORITÀ 1

Ricerca competitività e sviluppo come da PR FESR Abruzzo

OBIETTIVO SPECIFICO RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;

AZIONE 1.3.1

Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI)

SCHEDA INTERVENTO 1.3.1.2.

Sostegno a favore delle opere audiovisive e cinematografiche (DGR 36/2026)

Sommario

Art. 1 - Finalità e obiettivi dell'Avviso.....	3
Art. 2 - Base giuridica dell'aiuto	3
Art. 3 - Risorse disponibili e sostegno finanziario	4
Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità	4
Art. 5 – Progetti ammissibili.....	7
Art. 6 – Durata del progetto e risultati attesi	9
Art. 7 - Spese ammissibili	10
Art. 8 - Contributo massimo e intensità dell'aiuto	12
Art. 9 – Modalità, termini di presentazione.....	12
Art. 10 – Valutazione e approvazione della domanda	14
Art. 11 - Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione	16
Art. 12 - Obblighi del beneficiario, controlli e revoche	18
Art. 13- Disposizioni finali.....	26
Art. 14 - Allegati.....	28
Definizioni.....	30

Art. 1 - Finalità e obiettivi dell'Avviso

1. In coerenza a quanto definito nel PR FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2022) 9380 final del 8 dicembre 2022 così come modificato con Decisione C (2025) 8230 final del 15/12/2025, l'intervento dà attuazione all'Azione 1.3.1 *“Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI)”* - Intervento 1.3.1.2 *“Sostegno a favore delle opere audiovisive e cinematografiche”* e contribuisce al perseguimento degli indicatori di output dell'Obiettivo specifico RSO 1.3. *“Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”* del PR Abruzzo FESR - 2021/2027.
2. L'intervento (in attuazione del Piano operativo ex DGR 32/2026) è finalizzato a sostenere la crescita competitiva delle MPMI abruzzesi operanti nel comparto del cinema, dell'audiovisivo e filiere connesse, valorizzando altresì il rapporto tra attrattori culturali e paesaggistici locali e opere cinematografiche. In tale ambito, il Dipartimento DPG intende sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane ed europee che producono in Abruzzo, al fine di valorizzare:
 - le competenze dei lavoratori e dei fornitori dell'industria cinematografica abruzzese e generare ricadute economiche, occupazionali e di sviluppo della filiera produttiva locale;
 - il patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale, in particolare delle aree interne di cui alla D.G.R. 410/2023 e s.m.i.
3. Con il supporto della Fondazione *“Abruzzo Film Commission”* ed in linea con quanto previsto dalla LR 20/2023, l'avviso intende favorire specificatamente:
 - lo sviluppo di nuovi prodotti audiovisivi e contenuti innovativi;
 - l'introduzione di processi produttivi innovativi e digitalizzati nel settore audiovisivo;
 - il rafforzamento della capacità produttiva e organizzativa delle imprese;
 - la crescita dell'ecosistema regionale dell'audiovisivo attraverso il coinvolgimento di professionalità e imprese locali;
 - la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate e digitali nei processi di produzione audiovisiva;
 - l'adozione di soluzioni eco-innovative e sostenibili nella produzione audiovisiva.
4. Nella redazione del presente avviso sono stati inoltre rispettati i criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del Programma Regionale FESR 2021/2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza da ultimo 2 dicembre 2025.
5. Con il presente bando il Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio *“non arrecare un danno significativo”* (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020, specificatamente previsti al paragrafo 2.2.
6. Il presente Avviso definisce le caratteristiche dei soggetti che possono beneficiare degli aiuti, la forma e la misura degli stessi, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione del contributo.

Art. 2 - Base giuridica dell'aiuto

1. L'intervento è finalizzato a sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto sotto forma di sovvenzione, la fase di produzione di opere, o serie di opere, audiovisive mediante un

regime di aiuti concessi ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GU UE L 187/1 del 26.06.2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare ai sensi dell'art. 54 "*Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive*" del citato Regolamento.

2. L'Avviso è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59*".
3. Il presente Avviso garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 3 - Risorse disponibili e sostegno finanziario

1. Le risorse finanziarie complessive previste per l'Avviso ammontano a **4 milioni (quattromilioni,00)** di euro a valere sulla Azione 1.3.1 del PR Abruzzo FESR 2021-2027.
2. Il sostegno finanziario è concesso sotto forma di sovvenzione, a parziale rimborso dei costi effettivamente sostenuti.
3. Le risorse finanziarie attivate con il presente Avviso sono così destinate:
 - euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila,00) per le tipologie di opere di Lungometraggio, Film tv e Serie, di cui il 10% destinato primariamente a progetti di genere Animazione;
 - euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) per le tipologie di opere di Documentario o Cortometraggio, di cui il 10% destinato primariamente a progetti di genere Animazione.
4. Al fine di garantire l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle richieste effettivamente pervenute o delle opere finanziate, qualora avanzino risorse su una tipologia di opere, queste potranno essere assegnate all'altra tipologia di opere. La dotazione dell'Avviso potrà essere integrata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.
5. Nel caso in cui le risorse non siano sufficiente a coprire l'importo richiesto non saranno assegnati contributi parziali.

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le Micro, Piccole e Medie Imprese¹ (MPMI), anche in forma associata, così come definite dall'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014, in coerenza con la normativa nazionale vigente.

Le MPMI devono operare nel settore di "*Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi*" (codici ATECO 2025 J 59.11, o equivalenti europei).

Le imprese inoltre devono essere: produttori unici o coproduttori/produttori associati o produttori

¹ Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, per quanto attiene alla dimensione di impresa, particolare attenzione è rivolta alla verifica dello status di PMI del potenziale beneficiario, nonché di tutte le sue eventuali imprese collegate e/o controllate e/o persone fisiche. Per la dimensione di impresa, si prega di consultare la Guida UE al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/conditions/native> nonché il "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027 – Versione 2 – Luglio 2025" (paragrafo 2.2.1 *Selezione mediante Avviso pubblico/Bando*, punto 6) *Istruttoria di ammissibilità e valutazione delle domande pervenute*, al seguente link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27#manuali>

esecutivi di opere straniere dell'opera audiovisiva presentata.

Il soggetto che presenta la domanda sarà individuato quale destinatario unico dell'intervento e l'assetto produttivo presentato per il presente Avviso dovrà essere conforme a quello dichiarato al fine del riconoscimento della nazionalità provvisoria italiana.

2. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate², relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Abruzzo di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC);
- b) essere regolarmente iscritto:
 - nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell'ente è esercitata in una sola Regione;
 - nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;
 - nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004;
 - nel caso di professionisti obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;
 - nel caso di professionisti non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA e Gestione Separata INPS;
- c) non sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data di erogazione del contributo, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;
- d) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare comprovata secondo le modalità di cui all'ALLEGATO 3 -Dichiarazione sulla capacità

² Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l'impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

finanziaria - al presente Avviso;

- e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione in quanto non risulti essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. (UE) 651/2014³;
- g) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente.
- h) presentare domanda di contributo il cui importo totale delle spese ammissibili è determinato in conformità con le disposizioni di cui all'art. 5 e 7 del presente Avviso;
- i) presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso;
- j) di disporre della titolarità dei diritti di sfruttamento necessari alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda⁴;
- k) di essere produttore unico, ossia titolare del 100% dei diritti di sfruttamento sull'opera, o –

³ «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

⁴ Ad es. i diritti di sfruttamento sul soggetto e la sceneggiatura. Si precisa che, a tal fine, al momento della domanda, è considerata sufficiente la titolarità di un'opzione su tali diritti, ma in tal caso l'avvenuto esercizio dell'opzione (con il conseguente acquisto in via definitiva della titolarità dei diritti) dovrà essere attestato, pena la decadenza del beneficio e la revoca del contributo concesso.

in alternativa - coproduttore o produttore associato, ossia titolare di una quota pari almeno al 20% dei diritti sull'opera⁵;

Il richiedente avente sede legale all'estero e/o privo di sede o unità operativa in Abruzzo, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, se del caso secondo le norme del Paese di appartenenza producendo la relativa documentazione.

Il possesso dei requisiti sopradescritti è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in uno con la presentazione del Modulo di Domanda di cui all'ALLEGATO 1 del presente Avviso. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche documentali, ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo DPR 445/2000 e s.m.i.

Art. 5 – Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili progetti finalizzati alla realizzazione di opere audiovisive afferenti alle categorie sotto indicate, realizzate in tutto o in parte in Abruzzo, ovvero:
 - categoria A: lungometraggi di finzione con una durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento cinematografico;
 - categoria B: opere di finzione singole e seriali televisive e *web* con una durata complessiva minima di 90 minuti, destinate principalmente alla trasmissione televisiva, anche SVOD cioè Opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi *web* tramite piattaforme SVOD riconosciute a livello ministeriale (*Amazon Prime, Netflix, Apple TV, Disney+, Paramount+, Mubi*);
 - categoria C: documentari creativi con una durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento cinematografico; documentari con una durata minima di 40 minuti in una o più parti, non principalmente destinati allo sfruttamento cinematografico o espressamente destinati allo sfruttamento televisivo, anche attraverso piattaforme SVOD;
 - categoria D: lungometraggi di animazione con una durata minima di 52 minuti; opere seriali di animazione con una durata complessiva minima di 24 minuti;
 - categoria E: cortometraggi di finzione con una durata inferiore ai 52 minuti; cortometraggi musicali (videoclip); cortometraggi di animazione con una durata minima di 5 minuti. In relazione ai cortometraggi di animazione, non saranno prese in considerazione opere che siano progetti non finiti o parti di progetti successivi (ossia *teaser, trailer, making-of, etc.*).
2. I progetti devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Azione 1.3.1 e prevedere uno o più dei seguenti elementi:
 - introduzione di innovazioni di prodotto nel settore audiovisivo;
 - introduzione di innovazioni di processo produttivo;
 - utilizzo di tecnologie digitali avanzate;
 - miglioramento della capacità competitiva dell'impresa;
 - sviluppo di nuovi modelli di distribuzione o fruizione dei contenuti audiovisivi.
3. I progetti di opere audiovisive, alla data di candidatura, devono possedere i seguenti requisiti

⁵ Al riguardo si precisa che non sono ammessi soggetti partecipanti a titolo meramente finanziario, per tali intendendosi i produttori che partecipino a una produzione solo con apporto finanziario, senza quindi alcun apporto di natura tecnica o artistica.

specifici per tipologia.

Per la categoria A) devono possedere:

- una copertura finanziaria minima del 40% del costo della copia campione, da documentare nel plico di candidatura e illustrare all'interno dell'ALLEGATO 2 - Piano Finanziario;
- un *deal memo*, un contratto o un pre-contratto di distribuzione con un broadcaster o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di rilevanza nazionale e/o internazionale. Non saranno ammissibili in alcun modo le lettere di interesse;
- un piano di lavorazione che preveda almeno 30% dei giorni di riprese in Abruzzo.

Per la categoria B) devono possedere:

- una copertura finanziaria minima del 40% del costo della copia campione, da documentare nel plico di candidatura e illustrare all'interno dell'ALLEGATO 2 - Piano Finanziario;
- un deal memo, un contratto o un pre-contratto di distribuzione con un broadcaster o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di rilevanza nazionale e/o internazionale. Non saranno ammissibili in alcun modo le lettere di interesse;
- un piano di lavorazione che preveda almeno 30% dei giorni di riprese in Abruzzo.

Per la categoria C) devono possedere:

- una copertura finanziaria del 30% del costo della copia campione, da documentare nel plico di candidatura e illustrare all'interno dell'ALLEGATO 2 - Piano Finanziario;
- un piano di lavorazione che preveda almeno 30% dei giorni di riprese in Abruzzo.

Per la categoria D) devono possedere:

- una copertura finanziaria minima del 30% del costo della copia campione, da documentare nel plico di candidatura e illustrare all'interno dell'ALLEGATO 2 - Piano Finanziario;
- un deal memo, un contratto o un pre-contratto di distribuzione con un broadcaster o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di rilevanza nazionale e/o internazionale. Non saranno ammissibili in alcun modo le lettere di interesse;
- un piano di lavorazione che preveda la realizzazione in Abruzzo alternativamente:
 - degli storyboard di almeno il 20% degli episodi della serie o di almeno il 20% della durata del lungometraggio calcolata in minuti;
 - dell'animazione di almeno il 20% degli episodi della serie o di almeno il 20% della durata del lungometraggio calcolata in minuti;
 - del lighting e/o del rendering e/o del compositing e/o della color correction di almeno il 20% degli episodi della serie o di almeno il 20% della durata del lungometraggio calcolata in minuti.

Per la categoria E) devono possedere:

- una copertura finanziaria del 20% del costo della copia campione, da documentare nel plico di candidatura e illustrare all'interno dell'ALLEGATO 2 - Piano Finanziario;
- un piano di lavorazione che preveda almeno 30% dei giorni di riprese in Abruzzo (per i cortometraggi di animazione si fa riferimento al paragrafo precedente).
- Il periodo minimo di riprese in Abruzzo non deve essere inferiore al 20% del bilancio totale di produzione.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 54 c. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i contributi sostengono la realizzazione di un prodotto culturale.
Non sono ammissibili le opere audiovisive qualora siano volte a diffondere messaggi che incitino alla violenza o alla discriminazione razziale, politica, sessuale, di genere, o abbiano contenuto pornografico, o siano contrarie ai diritti umani o ai valori della Costituzione italiana e dei principi fondamentali della Comunità Europea.
Non sono altresì ammissibili le opere audiovisive destinate alla diffusione al pubblico tramite fornitori di servizi di *hosting* ovvero i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50.
5. Le condizioni di ammissibilità dovranno essere mantenute per tutta la durata del progetto sino alla presentazione della rendicontazione.
La loro assenza verificata in fase di richiesta di erogazione del saldo comporterà la decadenza dal beneficio e la richiesta di rimborso di quanto erogato in fase di acconto.
6. I benefici determinati dal presente Avviso sono attribuiti nella modalità della procedura valutativa a graduatoria, il cui *iter* viene dettagliato nel successivo art. 10.

Art. 6 – Durata del progetto e risultati attesi

1. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i progetti audiovisivi con «avvio dei lavori» successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Il soggetto beneficiario, al momento della presentazione dell'istanza, è tenuto quindi a dichiarare di non avere ancora avviato i lavori relativi alla produzione dell'opera audiovisiva per la quale richiede il contributo.
Ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 art. 2 “*Per «avvio dei lavori» si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima (...). I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori*”.
Il mancato rispetto del c.d. “effetto di incentivazione” dell'aiuto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal successivo Regolamento (UE) n.1315/2023 è causa di revoca dell'intero contributo.
2. Le imprese beneficiarie dovranno concludere la realizzazione dell'opera audiovisiva presentata in sede di candidatura entro e non oltre 18 mesi dalla data di accettazione della concessione del finanziamento, ad eccezione delle opere di animazione (Categoria D) la cui realizzazione dovrà avvenire entro e non oltre 24 mesi dalla data di accettazione della concessione del finanziamento.
3. Il Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura può, a seguito di richiesta motivata da effettuarsi almeno 3 mesi prima del termine di consegna, concedere una proroga di non più di 6 mesi per la realizzazione delle attività. In ogni caso, le spese dovranno essere sostenute dal beneficiario e pagate nel periodo di ammissibilità, vale a dire entro 18 mesi dalla data di accettazione della concessione del finanziamento, come previsto dal PR Abruzzo FESR 2021/2027.
4. Il progetto si considera concluso quando:
 - le attività sono state realizzate integralmente;
 - le spese sono state sostenute;
 - il progetto abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento;
 - sia stata consegnata la copia campione dell'opera audiovisiva.

5. 6Le imprese beneficiarie dovranno altresì consegnare la documentazione prevista nei paragrafi da 12.1 a 12.4 del presente Avviso nei termini indicati nell'articolo medesimo, ovvero entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Per l'intervento sono ammissibili tutte le spese di sviluppo, pre-produzione, produzione e post-produzione e promozione relative alla realizzazione dell'opera sostenute esclusivamente dal soggetto richiedente.

Ai fini del calcolo del contributo, vengono prese in considerazione solo le spese effettuate nei confronti di persone giuridiche, soggetti pubblici o persone fisiche aventi sede fiscale e operativa in Abruzzo.

Per sede operativa si intende l'unità locale nella quale si realizza l'attività e dove sono ubicate, salvo che per documentabili esigenze tecniche, le strumentazioni, le attrezzature e gli altri beni fisici o, ove localizzabili, beni immateriali oggetto dell'ammissibilità al contributo.

Tale sede operativa deve risultare al Registro delle imprese italiano.

Ai fini della loro rimborsabilità tramite il presente Avviso, le spese ammissibili debbono avere un importo complessivo pari ad almeno il 130% della sovvenzione ottenuta.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- spese del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, impiegato nella realizzazione del progetto, per l'importo lordo;
- spese per prestazioni tecniche, artistiche e compensi per consulenze effettuate da imprese e/o professionisti del settore dell'audiovisivo e correlati. In tal caso fa fede l'importo indicato in fattura, al lordo di eventuale ritenuta d'acconto e/o rivalsa INPS o altra cassa previdenziale;
- spese per beni di consumo;
- spese per la locazione e/o il noleggio di beni durevoli. Tali costi sono riconosciuti nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- spese per la locazione e/o il noleggio di *location*;
- spese per l'alloggio e per i pasti dei dipendenti e dei collaboratori in strutture ricettive e di ristorazione localizzate in Abruzzo;
- spese di promozione, come spese relative all'organizzazione di anteprime, proiezioni speciali, partecipazione degli autori e produttori a mercati di settore, festival di cinema, etc.;
- costi indiretti, calcolati nella misura massima del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale (compresi tra i costi diretti ammissibili di produzione) ai sensi dell'art. 54 par. 1 lett. b) Reg. UE n.1060/2021. Tali costi saranno riconosciuti a titolo forfettario ovvero senza obbligo di presentazione di documentazione di rendicontazione. Il beneficiario è tenuto a inserire questa categoria di costo a tassi forfettari.
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dall'impresa.

Le spese ammissibili devono essere pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nonché riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi. L'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.

Le spese ammissibili devono essere sostenute interamente dal soggetto che presenta la domanda anche nel caso della presenza di eventuali produttori associati.

3. Non saranno ritenute ammissibili:

- le spese relative alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese per ogni forma di pubblicità);
- le spese relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge, o da provvedimenti equivalenti;
- le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature;
- le spese sostenute da produttori associati e/o coproduttori non individuati come soggetti beneficiari;
- le spese sostenute da conto/i corrente/i non conforme/i a quanto disposto all'art. 3, comma 7 Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il contributo;
- le spese relative a consulenze fornite da soci, che non possono fatturare come consulenti esterni;
- i costi figurativi;
- gli interessi passivi, il compenso per l'impresa (producer's fee);
- le spese inferiori a 100 euro IVA esclusa; il presente limite è derogabile per le spese relative a buste paga il cui lordo risulti inferiore a 100,00 euro, come da minimo salariale del relativo CCNL.

Non sono ammessi inoltre:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o in criptovaluta e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al terzo grado dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
- la fatturazione e/o i costi per la fornitura di consulenze o di prestazioni da parte dell'amministratore unico;
- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese beneficiarie del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

4. L'importo del contributo è determinato con riferimento alle spese ritenute rimborsabili e può essere ridotto in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica e del riconoscimento delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Eventuali variazioni in aumento delle stesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo concesso.

5. La rendicontazione delle spese ammissibili dovrà essere realizzata secondo quanto disposto nel vigente Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione utilizzando il sistema informativo Fi.E.R.A.;

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo al Regolamento (UE) n.1060/2021 e al DPR n.

10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”.

Art. 8 - Contributo massimo e intensità dell’aiuto

1. L’importo dell’aiuto concesso è calcolato in termini di percentuale delle spese relative alle attività di pre-produzione, produzione, post-produzione e promozione effettuate esclusivamente in Abruzzo.
2. Il contributo massimo per la realizzazione dell’opera e l’intensità dell’aiuto non potranno superare i massimali previsti nella seguente tabella:

Categoria	Contributo massimo
A	€500.000
B	€600.000
C	€100.000
D	€80.000
E	€30.000

L’intensità max di aiuto per ciascuna categoria è pari al max 50% sulle spese ammissibili:

L’intensità di aiuto può essere aumentata come segue:

- a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
- b) al 70 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE.

Sarà oggetto di verifica che il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale italiano non superi complessivamente l’80% del bilancio totale di produzione.

3. Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente Avviso è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità di aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato, Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., art. 54, dalla Commissione Europea.

Il credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (Tax Credit interno) può essere cumulato.

Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Trattato CE.

Art. 9 – Modalità, termini di presentazione

1. La domanda di contributo dovrà essere compilata online - pena l’esclusione - dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o suo procuratore, utilizzando la piattaforma disponibile all’indirizzo internet <https://rasportello.regione.abruzzo.it/> , tramite:

compilazione online del modulo di domanda che costituisce l'ALLEGATO 1 - Domanda di Partecipazione - al presente Avviso, e caricamento degli allegati previsti;

2. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo. In alternativa, essere firmato digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredato dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
3. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 139 del Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti". L'impresa dovrà dichiarare nella domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione.
4. La domanda deve essere inviata nel rispetto della finestra temporale: **dalle ore 09.00 del 27/04/2026 alle ore 23.59 del 27/05/2026** esclusivamente in forma telematica accedendo sul portale <https://rasportello.regione.abruzzo.it/home>
Le domande inviate al di fuori delle modalità indicate e dei termini previsti e/o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso e/o non correttamente compilate, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate.

I richiedenti dovranno presentare, unitamente all' ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione - gli ulteriori allegati che formano parte integrante della stessa e i documenti di seguito indicati:

- ALLEGATO 2 - Piano Finanziario;
- ALLEGATO 3 - Dichiarazione sulla capacità finanziaria;
- ALLEGATO 4 - Dichiarazione di intenti;
- ALLEGATO 5 - Formulario;
- ALLEGATO 6 - Elenco cast artistico e tecnico locale;
- ALLEGATO 7 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul Cumulo aiuti di stato;
- ALLEGATO 8 - Requisiti MPMI
- ALLEGATO 9 - Informativa Dati Personali
- ALLEGATO 10 - Contratto di coproduzione/produzione associata/produzione esecutiva (SOLO PER COPRODUZIONI/PRODUZIONI ASSOCIATE/PRODUZIONI ESECUTIVE); in caso di partecipazione di paesi esteri dovrà essere allegato il contratto di coproduzione vincolante e il relativo riconoscimento della coproduzione da parte della D.G.C.A. del MIC;
- ALLEGATO 11 - Ultimo bilancio approvato e depositato che attesti il Capitale Sociale versato e Patrimonio netto dell'impresa istante. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio tali informazioni si desumono sulla base di un bilancio redatto ex Artt. da 2423 a 2425 del Codice Civile da un professionista abilitato;
- ALLEGATO 12 - Documentazione attestante la disponibilità della copertura finanziaria minima del 40% del costo della copia campione. I finanziamenti dettagliati nel piano finanziario dovranno essere comprovati da documentazione giustificativa ufficiale dell'ente che eroga il contributo (ente sovranazionale, nazionale o regionale) e/o dai relativi accordi (ad es. con coproduttori, terzi finanziatori, broadcaster, distributori, etc.).

Più nello specifico:

- nel caso il piano finanziario preveda un apporto finanziario societario diretto dell'impresa richiedente, e/o un apporto finanziario dei coproduttori/produttori associati, all'interno della quota di copertura finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare un'attestazione bancaria alla data di presentazione della domanda che comprovi l'effettiva disponibilità della somma indicata;
- nel caso il piano finanziario preveda un apporto tramite "credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva" all'interno della quota di copertura finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare l'idoneità provvisoria al credito d'imposta della DG Cinema – MIC, prevista all'art. 17 DL 70 del 05.02.2021.

Tutta la modulistica prevista dal presente Avviso è pubblicata in formato pdf sul portale <https://coesione.ragione.abruzzo.it>.

Art. 10 – Valutazione e approvazione della domanda

1. La durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà, di norma, oltre i 90 giorni dalla scadenza dell'Avviso. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti della valutazione basata sui criteri di valutazione di cui alle tabelle al successivo comma 5.
2. Le domande presentate saranno esaminate sulla base dei seguenti elementi:
 - Ricevibilità: inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso;
 - Completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
 - Ammissibilità: sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art.4 del presente Avviso;
 - Valutazione di merito sulla base dei criteri di valutazione di cui alle tabelle del successivo paragrafo 10.5.

A seguito della verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di contributo, verranno trasmesse alla Commissione Tecnica di Valutazione le domande ammissibili.

3. La Commissione, coadiuvata da esperti tecnici di settore, effettuerà la valutazione delle domande di contributo sulla base dei criteri di cui alle tabelle del paragrafo 10.5 e sulla base delle modalità di attribuzione di cui al paragrafo 10.6.
4. La Commissione Tecnica di Valutazione nominata dal Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura è formata da cinque membri: Presidente della Abruzzo Film Commission, Direttore della Abruzzo Film Commission, un rappresentante della Regione Abruzzo indicato dal Presidente della Regione e due esperti esterni del settore, indicati dal Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura.
5. I valutatori esterni, al momento dell'accettazione dell'incarico di membro di Commissione, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse.

I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri indicati nella seguente tabella riassuntiva:

CRITERI DI VALUTAZIONE			
Criteri	Parametro	Modalità assegnazione punteggi	Punteggio massimo
	Qualità		

CRITERI DI VALUTAZIONE				
Criteria	Parametro	Modalità assegnazione punteggi	Punteggio massimo	
A.1. Qualità della proposta	A.1.1. Qualità del progetto (carattere distintivo dell'idea, qualità della sceneggiatura, capacità di elaborazione drammaturgica, sviluppo e approfondimento dei personaggi, ecc.)	Scarso: da 0 a 3 Sufficiente: da 3,5 a 6 Buono: da 6,5 a 8 Eccellente da 8,5 a 10	10	40
	A.1.2. Grado di innovazione dell'operazione sul contesto specifico regionale in termini di visibilità e potenziale valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, ambientale e paesaggistico abruzzese.	Scarso: da 0 a 3 Sufficiente: da 3,5 a 6 Buono: da 6,5 a 8 Eccellente da 8,5 a 10	10	
A.2. Qualità della Struttura di gestione	A.2.1. Qualità delle soluzioni organizzative e metodologiche individuate per la realizzazione degli interventi con particolare riferimento all'adeguatezza delle risorse attribuite alle singole componenti progettuali (numero e curricula tecnico artistico delle risorse impegnate nell'opera)	Scarso: da 0 a 3 Sufficiente: da 3,5 a 6 Buono: da 6,5 a 8 Eccellente da 8,5 a 10	10	
	A.2.2. Capacità organizzativa tecnica e gestionale del proponente in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento (numero e qualità delle produzioni realizzate, partecipazione a festival di rilievo nazionale e internazionale, premi ottenuti, ecc.).	Scarso: da 0 a 3 Sufficiente: da 3,5 a 6 Buono: da 6,5 a 8 Eccellente da 8,5 a 10	10	
Efficienza				
B.1. Sostenibilità economica e finanziaria della Proposta	B.1.1 Fattibilità economico/finanziaria del progetto e congruità tra piano lavorazione, budget di produzione e opera proposta.	Scarso: da 0 a 2 Sufficiente: da 2,5 a 4,5 Buono: da 5 a 6,5 Eccellente da 7 a 8	8	24
	B.1.2. Entità della quota di investimento privato che si combina al sostegno pubblico	Scarso: da 0 a 2 Sufficiente: da 2,5 a 4,5 Buono: da 5 a 6,5 Eccellente da 7 a 8	8	
B.2. Capacità finanziaria del soggetto proponente	Capitale sociale interamente versato e patrimonio netto uguale o superiore a € 40.000 (€10.000 per i Cortometraggi)	CS non versato e PN < € 40.000/10.000: 0 CS versato e PN = € 40.000/10.000: 4 CS versato e PN > € 40.000/10.000: da 4,5 a 8	8	
Impatti				
C.1 Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita territoriale e occupazionale	C.1.1 Rilevanza dell'investimento in Abruzzo (rapporto percentuale tra le spese di investimento da sostenere in Abruzzo e la spesa totale)	20-30%: da 0 a 2 31-50%: da 2,5 a 4,5 51-70%: da 5 a 6,5 71-100% da 7 a 8	8	26
	C.1.2 Piano di lavorazione che preveda una realizzazione in Abruzzo di una percentuale superiore a quella di ammissibilità (30%)	30%: 0 31-45%: da 0,5 a 2,0 46-70%: da 2,5 a 6 Oltre 70%: da 6,5 a 8	8	
	C.1.3 Coinvolgimento personale artistico e tecnico residente nella regione Abruzzo (di cui giovani e donne) su tot.	0 - 30%: fino a 2 31-45%: da 2,5 a 4,0 46-70%: da 4,5 a 6 Oltre 70%: da 6,5 a 8	8	

CRITERI DI VALUTAZIONE				
Criteria	Parametro	Modalità assegnazione punteggi	Punteggio massimo	
C.2. Riduzione dell'impatto ambientale	C.2.1 Introduzione di soluzioni tecniche innovative a basso impatto ambientale	Assenza: 0 Presenza: 2	2	
Criteri di selezione premiali				
D.1 Contributo allo sviluppo locale	N. di MPMI selezionate nei territori interessati dalle Strategie Territoriali	0 - 5: fino a 2 6-10: da 2,5 a 3,5 Oltre 11: da 4 a 5	5	
D.2 Miglioramento posizionamento competitivo	Potenziale di diffusione e fruizione dell'opera a livello nazionale o internazionale nelle sale cinematografiche, nelle emittenti televisive in termini di rilevanza quantitativa e qualitativa degli accordi di distribuzione dell'opera (da valutarsi sulla base dei company profile delle società di distribuzione e/o del broadcaster)	Scarso: da 0 a 1 Sufficiente: da 1,5 a 2,5 Buono: da 3 a 4 Eccellente: da 4,5 a 5	5	10
TOTALE				100

- Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute finanziabili le domande che, a seguito della valutazione di merito, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
- Sulla base del punteggio conseguito, l'ordine delle domande sarà definito in modo decrescente per ognuna delle categorie.
- Nel caso di parità di punteggio all'ultima posizione utile, sarà preferito il progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio a valere sul macro-criterio A – Qualità; in caso di ulteriore parità prevarrà l'ordine di arrivo della domanda.
- La Commissione, conclusi i lavori, trasmette al Direttore del Dipartimento i verbali delle sedute, la graduatoria dei beneficiari finanziabili con l'importo proposto per ciascuno di essi, dei beneficiari finanziabili e non finanziati per carenza di fondi e l'elenco dei non ammessi, con le motivazioni dell'esclusione.

Art. 11 - Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione

- Il Dipartimento pubblica sul portale <https://coesione.abruzzo.it> e sul sito istituzionale della Regione Settore Beni e Attività culturali (www.cultura.regioneabruzzo.it) l'atto di approvazione della graduatoria provvisoria, con indicazione delle operazioni finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative cause di esclusione.
- I soggetti beneficiari possono esercitare il diritto di accesso agli atti entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione degli elenchi provvisori. Successivamente all'accesso, gli interessati possono presentare istanza di riesame entro i cinque giorni lavorativi successivi. Il Dipartimento, qualora le istanze risultino motivate e fondate, procede alle conseguenti modifiche degli elenchi provvisori. La valutazione delle istanze di riesame è effettuata entro tempi proporzionati al numero delle domande pervenute e, in ogni caso, si conclude entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 3 del presente Avviso, sulla base della graduatoria definitiva approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento pubblicata sul portale <https://coesione.abruzzo.it>.

In particolare, con tale Determinazione sono approvate le graduatorie definitive dei beneficiari di operazioni finanziabili, con individuazione:

- dei beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;
- l'elenco delle domande irricevibili e dei soggetti titolari di operazioni non finanziabili per aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'Avviso.

La concessione del finanziamento a favore dei beneficiari ammessi avverrà nei limiti delle risorse disponibili.

4. La pubblicazione sul BUR della Regione e sul portale <https://coesione.abruzzo.it> degli atti di cui al precedente paragrafo 11.3 costituisce notifica degli esiti della valutazione a tutti gli effetti. Gli obblighi del beneficiario, per come gli stessi sono definiti all'art. 12 del presente Avviso, assumono efficacia dal momento della pubblicazione degli esiti della valutazione di cui al precedente al paragrafo 11.3. Tutte le comunicazioni tra il Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.
5. Le domande ammesse in graduatoria, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie verificatesi successivamente sulla base della graduatoria a partire dal primo progetto finanziabile.
Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie si applicano le pertinenti disposizioni del presente Avviso.
6. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a) erogazione di una anticipazione pari al 40% dell'importo del contributo concesso, dopo la firma dell'Atto di Adesione e obbligo, a seguito di richiesta sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del beneficiario o, in alternativa, firmata digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con contestuale presentazione di apposita fideiussione. L'erogazione potrà essere effettuata a partire dal primo giorno di riprese del progetto, data da comunicare esclusivamente via PEC;
 - b) erogazione finale del residuo 60% o il saldo del totale del contributo, previo ricevimento della documentazione di cui al successivo art. 12;
7. La documentazione da presentare per la richiesta di anticipazione è la seguente:
 - richiesta di anticipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
 - fideiussione/polizza assicurativa, ai sensi del successivo paragrafo 11.7;
 - dichiarazione di apertura set, ove già non comunicata, con allegato il piano di lavorazione con indicazione delle date e dei luoghi delle riprese;
 - l'ulteriore eventuale documentazione che sarà indicata nell'Atto di Adesione e obbligo.
8. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del saldo è la seguente:
 - richiesta di pagamento a saldo, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - copia delle fatture annullate, relative alle spese sostenute in Abruzzo assoggettate all'obbligo di spesa sostenuta sul territorio, con apposta l'apposita dicitura indicata nell'Atto di Adesione e obbligo;
 - rendicontazione del costo totale del progetto asseverata da un Revisore dei Conti iscritto all'Albo;
 - rendicontazione analitica delle spese assoggettate all'obbligo di spesa sul territorio della Regione Abruzzo;

- copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - dettagliata relazione sulle attività svolte;
 - tre copie digitali dell'opera in formato DVD e/o link da cui poter effettuare il download dell'opera in alta definizione, oppure diverso formato previo accordo con il Dipartimento, complete dei loghi e delle diciture indicate dal Dipartimento con diritto d'uso per scopi non commerciali;
 - link al trailer dell'opera e almeno trenta foto di scena dell'opera e almeno tre foto delle location del prodotto audiovisivo;
 - l'ulteriore documentazione che sarà indicata nell'Atto di Adesione e obbligo.
9. L'erogazione dell'anticipo di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 11.6. è subordinata alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria/polizza assicurativa a prima richiesta, a copertura di capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, rilasciata da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti Organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema elenco IVASS, in conformità alle condizioni espressamente indicate ai punti di seguito indicati. La fideiussione deve essere intestata alla Regione Abruzzo - Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del beneficiario.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- il pagamento a prima richiesta entro 15 (quindici) giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al Dipartimento, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - il Foro de L'Aquila quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.
10. La Regione, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a verificare, la regolarità contributiva.

Art. 12 - Obblighi del beneficiario,

1. Il beneficiario è obbligato a:

- realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del 75% dei costi totali ammissibili. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;

- realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei;
- realizzare l'intervento entro i termini previsti dal presente Avviso;
- produrre le richieste di erogazione dell'aiuto secondo le modalità ed entro i termini previsto dal presente Avviso;
- rispettare le disposizioni di cui al punto 1.a) lettera i) dell'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Abruzzo a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dal Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura al beneficiario;
- conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dal Dipartimento al beneficiario;
- comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- fornire secondo le modalità e i tempi definiti dal Dipartimento, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi FESR e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Regionale;
- consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dal Dipartimento al beneficiario;
- impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- richiedere al Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura e l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento;
- rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dal Dipartimento a tal fine;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative

dell'intervento comunque richieste dal Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'art.4, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

- garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.);
- garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto dall'art. 50 del Reg. (Ue) n. 2021/1060;
- disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
- assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al precedente paragrafo 8.2;
- mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per la concessione dell'aiuto di cui all'art. 4;
- garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile;
- ove sia richiesto dal Dipartimento, fornire al medesimo, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
- adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dal Dipartimento;
- ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
- assicurare la coerenza del progetto con il principio "Do Not Significant Harm – DNSH" di cui alla Metodologia e Criteri di selezione delle Operazioni del PR FESR 2021-27 e i corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento e sulla scorta delle richieste di informazioni da parte del Dipartimento-

2. Il beneficiario che opera in qualità di capofila del Raggruppamento ammesso a finanziamento ha l'obbligo di:

- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni, ai fini di controllo, alle persone e agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo e in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del progetto;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento e dei partner del Raggruppamento, comunque richieste dal Dipartimento, dalla Regione Abruzzo e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
- curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, anche dei partner del Raggruppamento ed inviarle al Dipartimento secondo le scadenze previste

dall'Avviso o entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Dipartimento e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

Art. 13 - Variazioni dell'intervento

1. Nel corso dell'attuazione il beneficiario può presentare richiesta, adeguatamente motivata, di variazione dell'Intervento, che può riguardare:

- il cronogramma dell'intervento;
- la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni sull'impossibilità di aumento del costo totale dell'intervento e dell'ammontare del contributo concesso;
- altre modifiche che non alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il beneficiario inoltra al Dipartimento l'istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche.

Il Dipartimento valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso.

La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al beneficiario.

Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento della richiesta di variazione qualora la stessa venga approvata con le modalità precedentemente indicate.

In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione il Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura si riserva la facoltà di decidere la revoca del contributo.

2. Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili - previa comunicazione al Dipartimento - variazioni dell'ATI, ad esclusione del *partner* con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività e della relativa rendicontazione, pena la revoca del contributo. Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza l'intervento in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutto il periodo di completamento. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

È ammesso in qualsiasi momento che uno o più *partner* mandanti escano dall'aggregazione, purché l'investimento totale realizzato da parte del *partner* uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso dell'intervento e purché la fuoriuscita del suddetto *partner* non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I *partner* rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del *partner* uscente, fornendo al Dipartimento una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal *partner* uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i *partner* restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione e i requisiti richiesti dall'Avviso.

In alternativa, il *partner* uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi *partner* purché

questi ultimi posseggano le caratteristiche di ammissibilità previste dall'Avviso e la medesima natura giuridica del *partner* sostituito. I *partner* che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente paragrafo 9.6., il venire meno di uno dei *partner* ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute dal *partner* uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione dell'ATI:

- 1) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal *partner* uscente e dagli eventuali *partner* che intendono subentrare;
- 2) devono essere presentate secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Art. 14- Controlli, revoche e rinuncia

1. Il Dipartimento, prima della concessione dell'aiuto a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a verificare, attraverso RNA - Registro Nazionale degli aiuti di Stato - che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Gli estremi della Visura Deggendorf rilasciata dal Registro a seguito di tale verifica sono menzionati negli atti che dispongono l'erogazione dell'aiuto

2. Il Dipartimento si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in ossequio alla Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, art. 3 e alla definizione di «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

a) in caso di società:

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona

fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo; se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri precedenti o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva;

b) in caso di trust:

- il costituente;
- il o i «trustee»;
- il guardiano, se esiste;
- i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust:

- la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla precedente lettera b).

3. Ai fini delle attività di verifica e controllo di cui ai paragrafi precedenti, il Dipartimento potrà avvalersi della collaborazione di esperti di settore.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

Il Dipartimento rimane estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il beneficiario.

In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, il Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura procederà alla revoca del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell'intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso.

In tali casi la Regione, previo contraddittorio con il beneficiario, procederà alla revoca parziale del contributo.

Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca parziale è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del beneficiario.

Le disposizioni sulla revoca parziale del contributo si applicano anche ai casi di rideterminazione

del contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla revoca totale sulla scorta delle disposizioni di cui ai successivi commi.

5. Il beneficiario decade dal beneficio del contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:
 - contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda.
6. Sono altresì motivi di revoca totale del contributo:
 - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e la rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - c. la mancata realizzazione di almeno il 75% dell'intervento ammesso a contributo nei tempi di realizzazione previsti. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
 - d. l'assoggettamento a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi), per effetto del comportamento fraudolento del beneficiario;
 - e. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile;
 - f. l'accertata violazione in via definitiva degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa, come formalmente rilevata dagli organi competenti;
 - g. l'accertata causa di decadenza per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque non sanabili e imputabili al beneficiario, ovvero confermati con provvedimento definitivo (per dolo o colpa grave);
 - h. tutti i casi di violazione degli ulteriori obblighi qui non espressamente richiamati e gli altri casi previsti dalle norme vigenti.
7. Il decreto di revoca attribuisce al Dipartimento il diritto di procedere all'immediato recupero del contributo erogato e delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di ciascuna erogazione e fino alla loro effettiva restituzione.

A seguito dell'acquisizione di fatti o circostanze che possano integrare i presupposti per la revoca, Il Dipartimento, in attuazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione, indicando l'oggetto del procedimento, il responsabile e l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti. Ai destinatari è assegnato un termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare al Dipartimento scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.

Il Dipartimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Il Dipartimento, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.

Ove il Dipartimento ritenga fondati i motivi che hanno determinato l'avvio della procedura, provvede alla predisposizione e all'adozione del provvedimento di revoca e al conseguente recupero delle somme.

Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, se i destinatari non hanno provveduto al pagamento delle somme dovute, la Direzione del Dipartimento informa la struttura regionale competente per il recupero crediti, affinché avvii le procedure di recupero coattivo.

Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del finanziamento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

8. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al Dipartimento.

Art. 15- Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), e ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) l'«Autorità responsabile» della misura d'aiuto è il Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura della Giunta regionale che registra il regime di cui ai commi 1 e 2 nel Registro aiuti di Stato ; il «Soggetto concedente» degli aiuti individuali, nell'ambito del regime istituito, è individuato nel Dirigente Servizio Beni e attività culturali DPG027.
2. Il Soggetto concedente, prima delle concessioni, provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
3. Il presente Avviso non prevede la concessione di aiuti individuali a imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 651/2014 come specificati dall'articolo 1, né ad imprese che si trovano in condizioni di difficoltà come da definizione di cui al punto (18) dell'art. 2 del Reg. (UE) 651/2014.
4. Ai fini del rispetto delle “soglie di notifica” di cui all'articolo 4 dei Reg. (UE) 651/2014 si precisa che gli aiuti individuali da concedere a valere del presente Avviso non superano quanto previsto specificamente dalla lett. aa) per i progetti di aiuti a favore delle opere audiovisive;
5. Ai fini del rispetto del principio della “trasparenza degli aiuti” di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 651/2014 si precisa che gli aiuti individuali sono concessi sotto forma di sovvenzione diretta a copertura dei costi
6. Il c.d. effetto di incentivazione di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) 651/2014 è soddisfatto in quanto il procedimento di concessione rispetta quanto stabilito al paragrafo 2 del medesimo articolo;

7. Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del presente Avviso sono cumulabili nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'articolo 54 del Reg. (UE) 651/2014, nonché dell'art. 8 del medesimo regolamento. Ai fini del controllo sul cumulo, prima delle concessioni, il Soggetto concedente provvede ad attivare le necessarie verifiche affinché, l'intensità non superino quella massima prevista.
8. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) 651/2014.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Reg. (UE) 2022/2472, nel rispetto della c.d. giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, («Deggendorf»)) il Soggetto concedente è tenuto a sospendere i pagamenti per gli aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente Avviso, alle imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già individuati quali illegali o incompatibili con Decisione di recupero da parte della Commissione Europea.

Art. 14- Disposizioni finali

1. Il beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto indicato dagli articoli 46-48 e dall'Allegato X del Regolamento UE n. 1060/2021.

Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PR FESR Abruzzo 2021/2027.

Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con il Dipartimento, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e *know-how* specifici delle imprese coinvolte.

2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito, "GDPR"), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell'ambito di applicazione del GDPR, si informa che Il titolare del trattamento è il Dipartimento (di seguito "Titolare").

I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l'interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:

- dati personali: Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali;
- categorie particolari di dati personali: Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali;

- dati relativi a condanne penali o reati: Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nell'Avviso.

La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali, ad esempio, i dipendenti regionali assegnati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso il Dipartimento, e sul sito internet del Dipartimento, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui all'Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altre autorità di controllo eventualmente competenti.

Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dall'Avviso o dalle disposizioni di legge applicabile.

Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC ai seguenti recapiti:

dpg@pec.regione.abruzzo.it

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati:

dpg@pec.regione.abruzzo.it

3. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il Direttore del Dipartimento DPG - Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura di Regione Abruzzo.

Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:

dpg@pec.regione.abruzzo.it

4. Avverso l'Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo, i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

5. Per informazioni e chiarimenti sull'Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare il Dipartimento all'indirizzo mail: dpg@regione.abruzzo.it

Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a cinque giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle domande.

6. Per quanto non esplicitato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa europea, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del FESR Regione Abruzzo che costituiscono disposizioni vigenti per i partecipanti al presente Avviso.

Art. 15 – Allegati

I seguenti allegati saranno tempestivamente resi disponibili nella sezione FESR del sito coesione.regione.abruzzo.it <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr>:

- ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione
- ALLEGATO 2 - Piano Finanziario;
- ALLEGATO 3 - Dichiarazione sulla capacità finanziaria;
- ALLEGATO 4 - Dichiarazione di intenti;
- ALLEGATO 5 - Formulario;
- ALLEGATO 6 - Elenco cast artistico e tecnico locale;
- ALLEGATO 7 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul Cumulo aiuti di stato;
- ALLEGATO 8 - Requisiti MPMI
- ALLEGATO 9 - Informativa Dati Personali
- ALLEGATO 10 - Contratto di coproduzione/produzione associata/produzione esecutiva (SOLO PER COPRODUZIONI/PRODUZIONI ASSOCIATE/PRODUZIONI ESECUTIVE); in caso di partecipazione di paesi esteri dovrà essere allegato il contratto di coproduzione vincolante e il relativo riconoscimento della coproduzione da parte della D.G.C.A. del MIC;
- ALLEGATO 11 - Ultimo bilancio approvato e depositato che attesti il Capitale Sociale versato e Patrimonio netto dell'impresa istante. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio tali informazioni si desumono sulla base di un bilancio redatto ex Artt. da 2423 a 2425 del Codice Civile da un professionista abilitato;
- ALLEGATO 12 - Documentazione attestante la disponibilità della copertura finanziaria minima del 40% del costo della copia campione. I finanziamenti dettagliati nel piano finanziario dovranno essere comprovati da documentazione giustificativa ufficiale dell'ente che eroga il contributo (ente sovranazionale, nazionale o regionale) e/o dai relativi accordi (ad es. con coproduttori, terzi finanziatori, broadcaster, distributori, etc.).

Più nello specifico:

- nel caso il piano finanziario preveda un apporto finanziario societario diretto dell'impresa richiedente, e/o un apporto finanziario dei coproduttori/produttori associati, all'interno della quota di copertura finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare un'attestazione bancaria alla data di presentazione della domanda che comprovi l'effettiva disponibilità della somma indicata;
- nel caso il piano finanziario preveda un apporto tramite “credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva” all'interno della quota di copertura finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare l'idoneità provvisoria al credito d'imposta della DG Cinema – MIC, prevista all'art. 17 DL 70 del 05.02.2021.

Per quanto concerne il formato della documentazione da trasmettere si rimanda a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

Definizioni

Ai fini del presente Avviso si intende per:

Animazione: opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

Cortometraggio: si intende opera audiovisiva singola, anche d'animazione, della durata massima di 30 minuti presentata da giovani autori. Per giovani autori s'intendono i/le registi/e che al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto 35 anni. La clausola dell'età non si applica per le opere di genere animazione;

Costo della copia campione: costo di produzione con esclusione delle spese generali e del compenso per la produzione («producer's fee»); per estensione la definizione è da intendersi valida per le tutte le tipologie di opere audiovisive destinatarie del presente Avviso;

Costo di produzione o Costo complessivo o totale dell'opera/progetto: insieme dei costi sostenuti per la realizzazione dell'opera, determinato come somma dei seguenti costi: spese di produzione "sopra la linea", spese di produzione "sotto la linea", spese generali e imprevisti e producer fee;

Distributore cinematografico: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, in Italia o all'estero;

Distributore indipendente: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;

Distribuzione e Promozione: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo.

Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;

Documentario: si intende opera audiovisiva singola della durata minima di 45 minuti la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici, realizzati anche in animazione sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni della durata minima di 45 minuti

Emittente televisiva: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici", e successive modificazioni;

Format: si intendono videoclip, web serie, etc. realizzati anche in animazione di varia durata.

Fornitore di servizi di hosting: il prestatore dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

Fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera m), ai

sensi del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;

Impresa Cinematografica o Audiovisiva: impresa che opera nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;

Impresa femminile: nel caso di ditta individuale, il titolare deve essere donna; in caso di società di persone e cooperative deve esserci almeno il 60% dei soci donne; in caso di società di capitali, almeno 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e l'amministrazione deve essere composta almeno da 1/3 di donne.

Lavorazione o Realizzazione: la fase di effettuazione delle riprese ovvero, nel caso di progetto di animazione, della effettiva esecuzione dell'opera;

Lungometraggio o film tv: si intende opera audiovisiva singola, anche d'animazione, prioritariamente destinata allo sfruttamento in sala cinematografica (lungometraggio) o televisiva (film tv) della durata minima di 52 minuti;

Opera difficile: Le opere difficili, in conformità alla qualifica definita dalla DG Cinema, sono le opere di seguito indicate:

- documentari*;
- opere prime o seconde*;
- opere di giovani autori*;
- cortometraggi*;
- opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
- film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
- opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000*;
- film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

*NB. I requisiti di cui ai capoversi 1), 2), 3), 4) e 7) sono detti "requisiti oggettivi/intrinseci": se l'opera possiede almeno una di queste caratteristiche la qualifica di opera difficile è attribuita direttamente.

Viceversa, per gli elementi di cui ai capoversi 5), 6) e 8), ai fini dell'attribuzione della qualifica, oltre al possesso delle caratteristiche indicate, è necessario anche il parere della commissione degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016.

Opere di ricerca e formazione: opere audiovisive di finzione di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000,00 ovvero opere di documentario di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.000.000, ovvero opere di cortometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 200.000,00 e che sia stata diffusa al pubblico CONGIUNTAMENTE a) in almeno una delle rassegne e dei concorsi internazionali di cui all'articolo 24, comma 2, lettere a) e b) della legge 14 novembre 2016, n. 220; b) mediante fornitori di servizi media

audiovisivi non lineari soggetti agli obblighi di cui all'articolo 44-quater del TUSMAR, ovvero di altri fornitori come eventualmente individuati nel decreto di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016.

Pre-produzione: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;

Producer's fee: compenso per la produzione, è computabile nell'ambito del costo di produzione. Tale voce non rientra nell'ambito delle spese eleggibili ai fini del calcolo della sovvenzione;

Produttore: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana con codice ATECO 59.11 che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; coproduttore con quota non inferiore al 10% o produttore esecutivo con contratto di produzione esecutiva a costo bloccato dell'opera audiovisiva presentata.

Produttore indipendente: l'operatore della comunicazione europeo che svolge attività di produzioni audiovisive e che non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

Per un periodo di tre anni non destina più del 90% della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi, ovvero è titolare di diritti secondari.

Produttore associato o Coproduttore: impresa di produzione cinematografica italiana (produttore associato) o straniera (coproduttore) che partecipa alla realizzazione di un'opera audiovisiva in associazione con uno o più produttori;

Produttore maggioritario: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che, in accordo con una o più imprese cinematografiche, ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare della percentuale maggioritaria dei diritti di sfruttamento economico dell'opera;

Produzione: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, lavorazione, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero.

Post-produzione: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e mixaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;

Serie: si intende opera audiovisiva, anche d'animazione, realizzata per lo sfruttamento in sede televisiva, lineare o non lineare, della durata minima di 45 minuti per le opere singole per un minimo di due episodi/puntate. Sono comprese nella categoria anche che le opere di genere cd. factual (opere storiche, biografiche o tratte da fatti realmente accaduti) e docu-serie (opere che ricostruiscono fatti reali);

Spese generali: spese non direttamente imputabili all'opera comprensive esclusivamente delle spese di produzione per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione dell'opera, nonché gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione dell'opera;

Spese "sopra la linea": spese inerenti al soggetto e alla sceneggiatura (comprensive dei costi per l'acquisto dei diritti), alla direzione ed agli attori principali;

Spese di produzione "sotto la linea": spese risultanti dalla differenza tra il costo di produzione, le spese di produzione "sopra la linea", le spese generali e la producer fee;

Sviluppo: la fase iniziale della pre-produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;

Tax credit distribuzione: credito di imposta che può essere richiesto dalle imprese di distribuzione cinematografica in relazione alle spese sostenute per la distribuzione nazionale di un'opera cinematografica, se riconosciuta di nazionalità italiana e di interesse culturale;

Tax credit produttore: credito di imposta che può essere richiesto dalle imprese di produzione cinematografica, sia esse produttori maggioritari o associati, in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute e in proporzione alla quota di partecipazione;

Titolo o giustificativo di spesa: fattura o documento equivalente agli effetti civilistici e fiscali; nel caso dei costi del personale è il cedolino paga valido agli effetti civilistici e fiscali.